SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 74I-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BANFI)

 \mathbf{SUL}

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1964

Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge in esame si propone di apportare variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, variazioni che comportano un inasprimento fiscale calcolato nell'ordine di 20 miliardi annui.

Questo disegno di legge si inquadra nella serie dei provvedimenti anticongiunturali che il Governo, in parte, ha preso con decreti legge e, in parte, propone con disegni di legge.

Anche questo provvedimento si prefigge un duplice scopo: da un lato il contenimento della domanda globale, dall'altro la raccolta di mezzi finanziari da destinarsi per interventi capaci di sostenere ad alto livello l'occupazione operaia.

Il disegno di legge in esame poi risponde ad una esigenza di giustizia fiscale in quanto è diretto ad introdurre un maggiore equilibrio nell'assetto delle aliquote dei redditti di lavoro.

Il disegno di legge prevede che l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 26 al 27 per cento: da ricordarsi che col Testo unico delle leggi sulle imposte dirette tale aliquota era fissata nel 22 per cento.

L'aliquota sui redditi di categoria B passa dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente, nell'anno o esercizio sociale, i 100 milioni: nel Testo unico del 1958 essa era fissata nel 18 per cento.

L'aliquota sui redditi appartenenti alle categorie C/1 e C/2 è elevata con un criterio differenziato tenuto conto della progressività del reddito annuo.

L'aliquota sui redditi fino a 4.000.000 annui non è variata: l'aliquota del reddito annuo compreso nella fascia tra i 4.000.000 ed i 10.000.000 viene elevata dall'8 al 12 per cento; la parte di reddito imponibile che eccede, nell'anno, lire 20.000.000 è soggetta alla aliquota del 15 per cento.

Particolari norme sono disposte con riguardo ai redditi di lavoro subordinato nel senso di maggior favore verso tale forma di redditi.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro subordinato può dirsi che il presente disegno di legge parte dalla valutazione che un reddito di lavoro di lire 334.000 mensili, ragguagliato ad anno, sia indice di un tenore di vita sufficientemente agiato da consentire un maggior concorso al soddisfacimento del dovere fiscale collettivo.

Qualche commissario ha sollevato sia osservazioni critiche di carattere tecnico al disegno di legge, sia penplessità circa il quadro generale nel quale il provvedimento si inserisce.

Il vostro relatore ritiene di dover dare un giudizio positivo del disegno di legge in sè e per sè, essendo esso diretto ad introdurre nel nostro sistema fiscale una maggiore giustizia in quanto, come si è detto, contiene disposizioni atte a modificare il rapporto tra imposizione diretta ed imposizione indiretta.

Per questi motivi, onorevoli senatori la maggioranza della 5ª Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Banfi, relatore

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 26 al 27 per cento.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* è elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie C/1 e C/2 è elevata:

- 1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;
- 2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento;
- 3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento.

Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334 mila per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2.

Nell'articolo 126, primo comma, lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennajo 1958, n. 645, la frase « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione » è sostituita dalla seguente: « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare eccedente lire 960.000 fino a lire 4.240.000 ragguagliate ad anno in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.240.000, 10.240.000 e 20.240.000 ».

Art. 3.

L'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato con leggi 27 maggio 1959, n. 357; 18 aprile 1962, n. 206 e 4 dicembre 1962, n. 1682, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo 1.

Art. 4.

Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1º gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1964.